

Tavola A.17 – Classificazione delle strutture ricettive – PUGLIA

CATEGORIA	DEFINIZIONE	SERVIZI MINIMI	OBBLIGHI AMM.	NOTE
Attività ricettiva alberghiera (L. R. 11/02/1999 N. 11)				
ALBERGHI	Sono "alberghi" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.	Capacità ricettiva non inferiore a 7 camere o 7 unità abitative; un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato; un locale bagno completo ogni 10 posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo.		Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites). Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
MOTEL	Sono "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.			
VILLAGGI ALBERGO	Sono "villaggi-albergo" le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi centralizzati.			Le suites sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.
RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE	Sono "residenze turistico-alberghiere" le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.			Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.
ALBERGHI DIMORA STORICA- RESIDENZA D'EPOCA	Sono "alberghi dimora storica -residenza d'epoca" le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a 4 stelle.			
ALBERGHI CENTRO BENESSERE	Sono "alberghi centro benessere" le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a 3 stelle.			
CAMPEGGI (L. R. 11/2/99 N. 11)	Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.	Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: area di superficie netta non superiore a mq. 70; altezza minima interna di mt. 2,40; tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati; la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non deve essere inferiore a mq. 8 per persona; ciascun allestimento non può ospitare più di 6 persone; l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno.		Nei campeggi è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a 30 unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare 90 posti letto per ettaro. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25% di quella complessiva.
VILLAGGI TURISTICI (L. R. 11/2/99 N. 11)	Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi.			

ALLOGGI AGRITURISTICI (L. R. 2/8/93 N. 12)		Locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all'Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell' art. 2135 cc, esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo. L'attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all'attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente sull'agriturismo.		Autorizzazione comunale.	
OSTELLI GIOVENTU' (L. R. 11/2/99 N. 11)	DELLA	Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a 25 anni. Il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di 7 giorni.			
RESIDENZE TURISTICHE RESIDENCE (L. R. 11/2/99 N. 11)	O	Strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.		Autorizzazione comunale e iscrizione al REC.	È vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
CASE APPARTAMENTI VACANZE (L. R. 11/2/99 N. 11)	ED PER	Unità abitative composte di uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.	Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento e gas, pulizia e fornitura biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta a settimana.	Autorizzazione comunale e iscrizione al REC.	Residenze turistiche: più unità abitative mono e/o plurilocali.
CASE PER FERIE (L. R. 11/2/99 N. 11)		Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.	Superficie minima delle camere, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti; una o più sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente; vano cucina non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq.16, dotata di celle frigorifere e dispense; gruppi di servizi, distinti per sesso, composti da un WC e una doccia ogni 6 persone, e un lavabo ogni 3 persone.		
AFFITTACAMERE (L. R. 11/2/99 N. 11)		Strutture composte da non più di 6 camere destinate a clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, per almeno 6 mesi all'anno.	Pulizia e riassetto locali ad ogni cambio di cliente e almeno 1 volta a settimana, fornitura energia elettrica, gas e riscaldamento, acqua calda e fredda.	Autorizzazione comunale.	
RESIDENZE CAMPAGNA (COUNTRY HOUSE) (L. R. 11/2/99 N. 11)	DI	Fabbricati, siti in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, trasformati a seguito dei lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originari in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, nonché con servizi di ristorazione attrezzature sportive e ricreative.		Autorizzazione comunale e iscrizione al REC.	
BED & BREAKFAST (L. R. 24/07/2001 N. 17)		Offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di 6 camere con un massimo di 10 posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.	Pulizia quotidiana della camera e dei bagni; la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta; l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.	Autorizzazione comunale	L'attività di <i>bed & breakfast</i> non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività purché l'unità abitativa sia ubicata a non più di 50 m. di distanza dall'abitazione in cui si dimora.